



Accordo del 26 ottobre 2004

tra la Confederazione Svizzera, l'Unione europea e la Comunità europea, riguardante l'associazione della Svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen

RS 0.362.31; RU 2008 481

Testo originale

Applicabilità alla Svizzera delle disposizioni della Convenzione del 27 settembre 1996 relativa all'extradizione tra gli Stati membri dell'Unione europea rilevanti per Schengen

Conformemente all'allegato B dell'Accordo del 26 ottobre tra la Confederazione Svizzera, l'Unione europea e la Comunità europea, riguardante l'associazione della Svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen, la Svizzera applica le disposizioni rilevanti per Schengen della Convenzione relativa all'extradizione dall'entrata in vigore di quest'ultima, il 5 novembre 2019¹.

Di conseguenza, a partire da tale data gli articoli 1, 2, 6, 8, 9 e 13 della Convenzione relativa all'extradizione, considerati rilevanti per Schengen conformemente al decreto 2003/169/JI², sono applicabili anche alla Svizzera.

1 GU C 329 de l'1.10.2019, pag. 2.

2 Decisione 2003/169/GAI del Consiglio, del 27 febbraio 2003, che determina le disposizioni della Convenzione del 1995 relativa alla procedura semplificata di estradizione tra gli Stati membri dell'Unione europea e della Convenzione del 1996 relativa all'extradizione tra gli Stati membri dell'Unione europea, che costituiscono uno sviluppo dell'acquis di Schengen ai sensi dell'accordo con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen, versione secondo la GU L 67 del 12.3.2003, pag. 25.

